

# CITTÀ DI FOSSACESIA

P ROVINCIA DI CHI E T I

## REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Adottato con Delibera del C.C. n. 64 dell'8.11.2000  
Modificato con Delibera di C.C. n. 32 del 28.06.2007

### ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto del presente regolamento è il servizio di trasporto degli alunni domiciliati nel Comune di Fossacesia e frequentante la scuola media, la scuola elementare e le scuole materne del Capoluogo e della frazione Marina, dalle proprie abitazioni o punti di raccolta alle sedi scolastiche e viceversa. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale n°23/97.

### ART.2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono beneficiari del Servizio di trasporto scolastico gli alunni domiciliati nel territorio del Comune di Fossacesia:

- a)-frequentanti le scuole materne di Fossacesia Capoluogo e della Frazione Marina;
- b)-frequentanti la scuola elementare del capoluogo;
- c)-frequentanti la scuola media del capoluogo;
- d)-gli accompagnatori incaricati dal Comune alla sorveglianza degli alunni durante il trasporto;

Il servizio viene assicurato principalmente agli alunni residenti al di fuori del centro abitato di Fossacesia capoluogo; qualora vi fossero richieste di servizio da parte di genitori degli alunni residenti nel centro abitato, il Responsabile di Settore potrà soddisfare tali richieste compatibilmente con la capienza, le esigenze e gli orari del servizio svolto agli alunni residenti al di fuori del centro abitato. Gli alunni domiciliati nei Comuni limitrofi e frequentanti le scuole nel territorio di Fossacesia, possono usufruire del servizio di trasporto, previa convenzione tra i rispettivi Comuni di provenienza e la Ditta appaltatrice, con il consenso del Comune di Fossacesia, ai sensi dell'Art.30 D.lgs. 18.8.00, n°267.

### ART.3 - - MODALITA' ATTUATIVE

Il servizio viene gestito direttamente dal Comune, in collaborazione con la Direzione Didattica e con la Ditta appaltatrice (concessionaria), conformemente alla normativa vigente, attualmente disciplinata dal D.M. 3 1.1.1997 (G.U. n048 del 27.2.1997).

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni frequentanti le scuole di cui all'art. 1 dalle proprie abitazioni o dai punti di raccolta alle rispettive scuole e viceversa secondo il calendario scolastico; Generalmente i punti di prelievo-destinazione coincidono con le rispettive abitazioni degli alunni utenti. Il Comune si riserva la facoltà di istituire, anche nel corso del primo anno o negli anni successivi, dei punti di prelievo destinazione funzionalmente distribuiti sul territorio comunale e di apportare annualmente tutte le necessarie variazioni atte a garantire il buon funzionamento del servizio.

Il concessionario sarà individuato dal Comune previo esperimento di gara di appalto. Il relativo contratto conterrà gli oneri del concessionario nell'apposito capitolato speciale, regolante i rapporti Comune-Concessionario.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata, sotto la vigilanza degli accompagnatori, l'attraversamento della strada non può costituire onere a loro carico.

### ART.4 - CONTROLLI

Il Comune attraverso il responsabile del Settore garantirà l'osservanza di tutte le norme afferenti il servizio e di tutte le disposizioni del presente regolamento.

### ART.5 - SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

Il servizio trasporto alunni sarà sospeso nei giorni in cui, a causa chiusura scuola, profilassi o di avversità

atmosferiche (neviccate, gelate, piogge abbondanti con presumibili pericoli di frane, smottamenti, ecc.), il responsabile del settore, sentito verbalmente gli autisti dei scuolabus, decida per un termine ben preciso di non effettuare il servizio, al fine di evitare fondati pericoli alla incolumità degli alunni, senza che gli utenti possano accampare diritti o pretese di alcun genere.

In tali casi, il provvedimento di sospensione potrà essere formulato dal responsabile del servizio anche verbalmente in considerazione dei margini ristretti di tempo che intercorrono tra l'inizio delle lezioni scolastiche, l'accertamento delle condizioni della sede stradale e l'audizione dell'autista dello scuolabus; successivamente il provvedimento verbale verrà convertito in atto scritto".

#### **ART.6 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO**

Il Comune di Fossacesia si impegna ad assicurare il servizio di accompagnamento nel caso in cui vi sono bambini frequentanti la scuola materna (Art.2 D.M.3 1.1.97) e, facoltativamente, ragazzi frequentanti la scuola elementare e media inferiore.

Il servizio potrà essere espletato anche mediante l'utilizzo degli obiettori di coscienza e/o del gruppo comunale di protezione civile, istituito con delibera di Consiglio Comunale n°50 del 13.10.1999.

I compiti degli accompagnatori sono esemplificatamente di seguito elencati:

- assicurarsi che, alla fermata, tutti i bambini siano saliti sullo scuolabus e scesi dal medesimo, avendo cura di evitare ogni possibile ed eventuale pericolo;
- controllare che i bambini siano muniti di apposito tesserino mensile, annotando il cognome di quelli eventualmente sprovvisti;
- assicurarsi che tutti i bambini siano a sedere e che adottino un comportamento disciplinato; in caso di violazione reiterato per almeno tre volte, il Responsabile di Settore, su segnalazione scritta dell'accompagnatore, potrà disporre l'inibizione del servizio di trasporto per un periodo non superiore ad un mese, mediante provvedimento notificato ai genitori almeno sette giorni prima la sua decorrenza;
- assicurarsi che i bambini non creino difficoltà o disturbi all'autista dello Scuolabus; si applicano le sanzioni di cui al punto precedente.

#### **ART.7 - MODALITA' DI ISCRIZIONE**

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio dovranno farne richiesta in concomitanza dell'inizio dell'anno scolastico.

Per la richiesta occorre compilare e sottoscrivere l'apposito stampato che va consegnato all'Ufficio competente entro i termini indicati nello stesso. Con la compilazione e la sottoscrizione dello stampato la famiglia s'impegna a rispettare il regolamento dell'autotrasporto scolastico ed ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del servizio stesso.

Se il minore frequenta la scuola materna la famiglia si impegnerà con il medesimo modulo ad essere presente alla fermata del pulmino al momento del suo rientro da scuola;

Se il minore frequenta la scuola dell'obbligo la famiglia potrà autorizzare l'autista a lasciarlo anche in sua assenza alla solita fermata del pulmino, nell'orario di rientro previsto.

#### **ART.8 - COSTI E CONTRIBUTI**

I costi del servizio sono a carico del Comune.

I genitori degli alunni, fruitori del servizio, sono tenuti a corrispondere mensilmente il contributo forfettario, previsto dalla L.R. 15.12.1978, n. 78 e determinato di anno in anno dalla Giunta Comunale. La domanda, accompagnata dalla ricevuta del versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale ovvero sul C.C.P. n°1241 6665, dovrà essere presentata all'Ufficio del Comune, che ne rilascia una tessera valevole per l'intero anno scolastico e che verrà vidimata per il mese solare a cui si riferisce il versamento, da presentare giornalmente alla salita dello Scuolabus.

Per i mesi successivi i versamenti dovranno essere effettuati anticipatamente entro il 30 del mese precedente. Il pagamento stesso può essere effettuato per uno o più mesi.

In caso di assenze, pari ad un intero mese solare, l'utente dovrà darne preventiva comunicazione all'ufficio preposto, per l'esenzione dal pagamento per il mese solare in cui l'alunno non fruisce del servizio in difetto della comunicazione preventiva, l'utente sarà tenuto al pagamento per intero del contributo mensile. L'utilizzo dello Scuolabus anche per un solo giorno del mese solare obbliga l'utente al pagamento del contributo mensile, attesa la sua natura forfettaria.

Esclusivamente per i mesi di Giugno e Settembre, qualora il servizio venga prestato per un periodo inferiore a quindici giorni solari, computando a tal fine le festività, il contributo va corrisposto nella misura di un mezzo di quanto stabilito dalla Giunta Comunale.

Non saranno ammessi al servizio coloro che non risultano in regola con i pagamenti per l'anno scolastico precedente. In caso di mancato pagamento della tariffa si potrà procedere alla sospensione del servizio e, comunque, al recupero del dovuto facendo ricorso all'azione legale.

La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune di Fossacesia, in caso contrario la quota andrà comunque corrisposta.

La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico.

L'Amministrazione Comunale si riserva la valutazione di casi particolari e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere eventuali

autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

### **ART.9 - ESENZIONE CONTRIBUTIVA**

L'esonero dal pagamento della retta per il servizio di trasporto scolastico per la scuola materna, elementare e media inferiore organizzato dall'Amministrazione Comunale, è concesso agli utenti residenti nel Comune di Fossacesia, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) utenti appartenenti a nuclei familiari che versano in condizioni economiche particolarmente svantaggiate – condizioni economiche pari o inferiore all'importo I.S.E.E. stabilito;
- b) indipendentemente dai limiti I.S.E.E., se l'alunno sia portatore di handicap; oppure abbia una invalidità non inferiore al 66%; la relativa certificazione deve essere attestata dalla competente Commissione Medica della ASL;
- c) utenti appartenenti a nuclei familiari che pur rientrando nei limiti I.S.E.E. presentano un disagio socio-economico, opportunamente segnalati per iscritto dai Servizi Sociali; la certificazione attestante il disagio dovrà essere allegata alla richiesta di esonero:

La Giunta Comunale determinerà annualmente l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), riferito all'ultima dichiarazione dei redditi, necessaria ad ottenere l'esonero dal pagamento della quota di contribuzione a carico dell'utenza del servizio di trasporto scolastico.

Gli utenti che ritengano di aver diritto ad essere esonerati dal pagamento del contributo per il servizio di trasporto scolastico, dovranno presentare apposita richiesta indicando obbligatoriamente la propria condizione economica reddituale e patrimoniale ed allegando una dichiarazione sostitutiva redatta conformemente al modello tipo di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e s.m.i. (I.S.E.E.), relativa all'ultima dichiarazione dei redditi presentata:

Per chiedere l'esenzione del pagamento del contributo per il servizio di trasporto scolastico, gli interessati dovranno presentare apposita domanda su moduli predisposti dall'Ufficio competente, entro i termini prestabiliti annualmente in apposito avviso pubblico. Saranno accettate dopo tale termine, soltanto le domande relative a casi di iscrizione scolastica successive a tale data.

La concessione dei benefici di cui ai commi precedenti, darà determinata con apposito atto del Responsabile del Settore competente, dopo aver proceduto all'istruttoria delle domande presentate.

### **ART.10 – DISPOSIZIONE VARIE**

Il Comune di Fossacesia, una volta ricevuto dalla Direzione Didattica l'orario definitivo delle lezioni, provvederà a diramare agli utenti il percorso e l'orario di prelievo e di ritorno.

Gli utenti sono tenuti a rispettare tali orari; in caso contrario, l'autista provvederà a segnalare la sua presenza mediante segnale acustico dello Scuolabus e, decorso un minuto, procederà oltre senza che l'utente possa accampare pretese di alcun genere.

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente, non potrà essere assicurato il normale servizio.

Ove l'entità delle uscite anticipate lo consentirà e solo se in possesso di una informazione preventiva di almeno 48 ore da parte del Dirigente Scolastico, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente, dando priorità alle scuole dell'obbligo.

Anche nel caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari ed urgenti (es. caso di formazione di ghiaccio sulle strade o di improvvise e abbondanti nevicate in orario scolastico) non potrà essere assicurato il normale servizio.

Per il rientro anticipato a casa pertanto ci si atterrà alle indicazioni che la famiglia inserirà nell'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Competente, che dovrà essere compilato all'inizio di ogni anno scolastico e consegnato alla scuola di competenza.

In tale modulo le famiglie dovranno indicare se, al verificarsi di tale evenienza, preferiscano che il proprio figlio resti a scuola fino al termine dell'orario scolastico o venga riaccompagnato a casa prima dell'orario ufficiale.

Nel primo caso la famiglia deve impegnarsi a riprendere il proprio figlio a scuola al termine delle lezioni; nel secondo caso la famiglia si assume la responsabilità dell'assistenza al minore in orari anticipato rispetto a quello ufficiale.

Soltanto nel caso di bambini della scuola materna, qualora non fosse assicurata la presenza di un familiare adulto a casa, si può indicare un secondo recapito, che deve però trovarsi lungo il tragitto che lo scuolabus effettua ordinariamente.

Si deve inoltre indicare nome e cognome della persona a cui il bambino può essere lasciato.

I genitori dei bambini e alunni ammessi al servizio dovranno consegnare all'ufficio competente, all'inizio di ogni anno scolastico, una fototessera dell'alunno al fine di ritirare gli obbligatori tesserini di riconoscimento come da circolare Ministeriale n°10/1993.